

FASCICOLO SANITARIO, DUE VIE PER L'OK DEL PAZIENTE

Doppio binario per il consenso del paziente per il Fascicolo sanitario elettronico (FSE): non è richiesto per alimentarlo; ci vuole, invece, per renderlo consultabile dai medici, salve le situazioni di emergenza. Sono questi alcuni dei chiarimenti illustrati dalle FAQ del Garante della privacy in materia di FSE, che sono state aggiornate con integrazioni riguardanti il consenso e con alcune risposte in tema di dossier farmaceutico e di Ecosistema dati sanitari (EDS). Il FSE raccoglie dati e documenti sanitari e socio-sanitari dei cittadini, generati dalle strutture sanitarie pubbliche e private. Tutte queste informazioni, dunque, sono caricate d'ufficio. Al contrario, il consenso dell'interessato, sempre revocabile, è necessario per la consultazione del FSE per finalità di cura. Peraltro, in caso di emergenza, quando il paziente è incapace di prestare il consenso, il personale sanitario ha accesso graduale al FSE per il tempo necessario alle cure in emergenza. La prestazione sanitaria è garantita anche in caso di mancato

consenso o di revoca dello stesso, ma il medico che presta le cure non avrà a disposizione tutte le informazioni caricate a sistema. I periti, le compagnie di assicurazione, i datori di lavoro e i medici legali incaricati di accertare l'idoneità lavorativa o di rilasciare certificazioni necessarie per permessi e abilitazioni non hanno accesso al FSE. Sempre in fatto di sanità, con l'ingiunzione n. 308 del 29/4/2026, il Garante privacy ha inflitto a una dottoressa 5mila euro di sanzione per avere pubblicato su Internet, nella presentazione di una ricerca ad un convegno, l'immagine di un neonato malato, in una culla di ospedale, senza consenso dei genitori.

Antonio Ciccio Messina



Peso: 10%